

Decreto “Cura Italia” convertito in legge

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29.04.2020, n. 110 la [L. 24.04.2020, n. 27, di conversione del D.L. 17.03.2020 n. 18](#), recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi”, in vigore dal 30.04.2020. Le modifiche apportate in sede di conversione sono evidenziate in grassetto per facilitare la lettura delle principali disposizioni.

Indice

Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese

Miniproroga dei versamenti in scadenza al 16.03.2020	Pag. 3
Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi	Pag. 3
Termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020	Pag. 3
Sospensione dei versamenti di ritenute, di contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria	Pag. 4
Premio ai lavoratori dipendenti per il lavoro prestato nel mese di marzo 2020	Pag. 5
Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro	Pag. 5
Credito d'imposta per botteghe e negozi	Pag. 5
Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura per Coronavirus	Pag. 5
Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori	Pag. 6
Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione	Pag. 6
Menzione per la rinuncia alle sospensioni	Pag. 7
Donazioni anti spreco per il rilancio della solidarietà sociale	Pag. 7

Misure a sostegno del lavoro

Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori	Pag. 8
Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario	Pag. 8
Accesso agli ammortizzatori sociali e rinnovo dei contratti a termine	Pag. 9

Indice (segue)

Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende già in Cigs	Pag. 9
Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso	Pag. 9
Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga	Pag. 10
Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti, iscritti alla Gestione separata e lavoratori autonomi	Pag. 11
Estensione durata permessi retribuiti L. 104/1992	Pag. 11
Misure per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori	Pag. 12
Indennità di 600 euro per professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa	Pag. 12
Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago	Pag. 12
Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali	Pag. 12
Indennità lavoratori del settore agricolo	Pag. 13
Incumulabilità tra indennità	Pag. 13
Domanda di disoccupazione agricola 2020	Pag. 13
Domande di disoccupazione NASpI e DISCOLL	Pag. 13
Proroga termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale	Pag. 13
Sospensione dei termini per contributi e premi dei lavoratori domestici	Pag. 13
Indennità lavoratori dello spettacolo	Pag. 14
Disposizioni in materia di lavoro agile	Pag. 14
Sospensione delle misure di condizionalità per l'attribuzione di alcune prestazioni	Pag. 14
Sospensione dell'attività dei Comitati centrali e periferici dell'Inps	Pag. 14
Disposizioni Inail	Pag. 15
Contributi alle imprese per la sicurezza	Pag. 15
Indennità per i lavoratori autonomi nei comuni di cui all'allegato 1 Dpcm 1.03.2010	Pag. 15
Licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo	Pag. 15
Misure compensative di sostegno anche domiciliare persone con disabilità	Pag. 16
Disposizioni urgenti per il territorio di Savona a seguito degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019	Pag. 16
<i>Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario</i>	
Fondo centrale di garanzia PMI	Pag. 17
Fondo di garanzia per PMI nei comuni di cui all'allegato 1 Dpcm 1.03.2020	Pag. 17
Attuazione del Fondo solidarietà mutui "prima casa"	Pag. 17
Sospensione delle procedure esecutive sulla "prima casa"	Pag. 17
Sospensione dei mutui per gli operatori economico vittime di usura	Pag. 18
Misure di sostegno finanziario alle imprese	Pag. 18
Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19	Pag. 19
Supporto alla liquidità delle imprese	Pag. 20
Misure in favore dei beneficiari di mutui agevolati	Pag. 20
Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società	Pag. 20
Semplificazioni in materia di organi collegiali di enti pubblici	Pag. 21
Misure urgenti in materia di giustizia civile, penale, tributaria	Pag. 21
Effetti in materia di giustizia amministrativa	Pag. 22
Carta della famiglia	Pag. 22
Proroga di validità della tessera sanitaria	Pag. 22
Proroga della validità dei documenti di riconoscimento	Pag. 23
Rinvio di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti	Pag. 23
Entrata in vigore	Pag. 23
Abrogazioni e proroghe	Pag. 23

Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese

Mini-proroga dei versamenti in scadenza al 16.03.2020

Art. 60

- I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni (saldo Iva 2019, ecc.), inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16.03.2020, sono prorogati al 20.03.2020 (per tutti i contribuenti).

Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi

Art. 62

- Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l'8.03.2020 e il 31.05.2020. Restano ferme le disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata.
- Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso al 17.03.2020, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l'8.03.2020 e il 31.03.2020:
 - a) relativi alle ritenute alla fonte di cui agli art. 23 e 24 Dpr 600/1973 e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
 - b) relativi all'Iva;
 - c) relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.
- La sospensione dei versamenti dell'Iva si applica, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, **Brescia**, Cremona, Lodi e Piacenza.
- Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell'[allegato 1 al Dpcm 1.03.2020](#) restano ferme le disposizioni di cui all'art. 1 del D.M. 24.02.2020.
- I versamenti sospesi ai sensi della nuova disposizione, nonché del D.M. 24.02.2020 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31.05.2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
- I versamenti sospesi ai sensi della nuova disposizione sono effettuati entro il 30.06.2020 senza applicazione di sanzioni.

Termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020

Art. 61-bis

- Il riordino dei termini dell'assistenza fiscale entra in vigore il 1.01.2020, salvo la disposizione che impone all'Agenzia delle Entrate di rendere disponibili nell'area autenticata del proprio sito Internet agli interessati i dati delle certificazioni pervenute, che acquista efficacia dal 2021.
- Per l'anno 2020, l'Agenzia delle Entrate rende disponibile la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell'anno precedente dal 5.05.2020.

Sospensione dei versamenti di ritenute, di contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria

Art. 61

- Per i soggetti successivamente indicati, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi:
 - a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli artt. 23 e 24 Dpr 600/1973 (redditi di lavoro dipendente e assimilati), che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, dal 2.03.2020 al 30.04.2020;
 - b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 2.03.2020 al 30.04.2020;
 - c) i termini dei versamenti relativi all'Iva in scadenza nel mese di marzo 2020.
- Le disposizioni si applicano ai seguenti soggetti:
 - a) imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator;
 - b) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
 - c) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale da gioco e biliardi;
 - d) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
 - e) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
 - f) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
 - g) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
 - h) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione e di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
 - i) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
 - l) aziende termali di cui alla L. 323/2000, e centri per il benessere fisico;
 - m) soggetti che gestiscono parchi di divertimento o parchi tematici;
 - n) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
 - o) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e skilift;
 - p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
 - q) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
 - r) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
 - s) esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite;
 - t) organizzazioni non lucrative di utilità sociale (art. 10 D.Lgs. 460/1997), iscritte negli appositi registri, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla L. 266/1991, e associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'art. 7 L. 383/2000, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'art. 5, c. 1 D.Lgs. 117/2017.
- Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell'[allegato 1 Dpcm 1.03.2020](#) restano ferme le disposizioni di cui all'art. 1, c. 3 D.M. 24.02.2020.
- Salvo quanto disposto al successivo punto, i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31.05.2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Nei medesimi termini sono effettuati, anche mediante il sostituto d'imposta, i versamenti delle ritenute non operate ai sensi dell'art. 1, c. 3 D.M. 24.02.2020.
- Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sporti-

ve professionistiche e dilettantistiche applicano la sospensione fino al 31.05.2020. I versamenti sospesi ai sensi del periodo precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30.06.2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Premio ai lavoratori dipendenti per il lavoro prestato nel mese di marzo 2020

Art. 63

- **Ai titolari** di redditi di lavoro dipendente, **con un reddito** complessivo da lavoro dipendente dell'anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro, spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.
- I sostituti d'imposta lo riconoscono, in via automatica, a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile 2020 e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.
- I sostituti d'imposta compensano l'incentivo erogato mediante modello F24.

Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro

Art. 64

- Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino a un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

Credito d'imposta per botteghe e negozi

Art. 65

- Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.
- Il credito d'imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 Dpcm 11.03.2020 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione.
- **Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'Irpef e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5 Tuir.**

Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura per Coronavirus

Art. 66

- Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell'anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, **compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti**, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, spetta una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro.
- Alle le erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, effettuate nell'anno 2020 dai soggetti titolari di reddito d'impresa, si applica l'art. 27 L. 133/1999. **Tale disposizione si applica anche alle erogazioni liberali effettuate per le medesime finalità in favore degli enti religiosi civilmente riconosciuti.** Ai fini dell'Irap, le erogazioni liberali di cui al **presente punto** sono deducibili nell'esercizio in cui sono effettuate.
- Ai fini della valorizzazione delle erogazioni in natura si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 3 e 4 D.M. Lavoro 28.11.2019.

Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori

Art. 67

- Sono sospesi dall'8.03 al 31.05.2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.
- Sono, altresì, sospesi, dall'8.03 al 31.05.2020, i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa. Per il medesimo periodo, altresì, è sospeso il termine previsto per la regolarizzazione delle relative istanze di interpello.
- Sono inoltre sospesi i termini per l'adesione al regime collaborativo (art. 7, c. 2 D. Lgs. 128/2015), i termini per la procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata (art. 1-bis D.L. 50/2017) e per gli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale, nonché per la rettifica del reddito per operazioni tra imprese associate con attività internazionale (artt. 31-ter e 31-quater Dpr 600/1973), nonché i termini relativi alle procedure per l'esclusione dal reddito del 50% degli importi derivanti dall'utilizzo di software protetto, brevetti e formule (art. 1, c. da 37 a 43 L. 190/2014).
- In relazione alle istanze di interpello di cui al punto precedente, presentate nel periodo di sospensione, i termini per la risposta previsti dalle relative disposizioni, nonché il termine previsto per la loro regolarizzazione, iniziano a decorrere dal 1° giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione. Durante il periodo di sospensione, la presentazione delle predette istanze di interpello e di consulenza giuridica è consentita esclusivamente per via telematica, attraverso l'impiego della posta elettronica certificata, ovvero, per i soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato, mediante l'invio alla casella di posta elettronica ordinaria div.contr.interpello@agenziaentrate.it.
- Sono, altresì, sospese, dall'8.03 al 31.05.2020, le attività, non aventi carattere di indifferibilità e urgenza, consistenti nelle risposte alle istanze, formulate ai sensi degli artt. 492-bis c.p.c., 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie di cui al R.D. 1368/1941, di accesso alla banca dati dell'Anagrafe Tributaria, compreso l'Archivio dei rapporti finanziari, autorizzate dai Presidenti, oppure dai giudici delegati, nonché nelle risposte alle istanze formulate ai sensi dell'art. 22 L. 241/1990 e dell'art. 5 D.Lgs. 33/2013.

Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione

Art. 68

- Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8.03 al 31.05.2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento previsti dagli artt. 29 e 30 D.L. 78/2010.
- I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
- Le disposizioni si applicano anche agli atti di accertamento dell'Agenzia delle Dogane, agli atti di espropriazione dell'agente della riscossione (art. 9, cc. da 3-bis a 3-sexies D.L. 16/2012), e alle ingiunzioni di pagamento (R.D. 639/1910), emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di accertamento dei tributi locali.
- **Nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21.02.2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'[allegato 1 Dpcm 1.03.2020](#) e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data del 21.02.2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, i termini delle sospensioni di cui ai punti precedenti decorrono dalla medesima data del 21.02.2020.**
- Sono differiti al 31.05.2020 il termine di versamento del 28.02.2020 della rata della definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, comprese quelle a titolo di risorse proprie dell'Unione Europea, nonché per la rata dovuta per la relativa riapertura dei termini di tali istituti agevolativi, e il termine di versamento del 31.03.2020 della rata del debito per i soggetti che si trovano nella situazione di comprovata difficoltà di cui all'art. 1, c. 190 L. 145/2018.
- Le comunicazioni di inesigibilità, relative alle quote affidate agli agenti della riscossione nell'anno 2018, nell'anno 2019 e nell'anno 2020, sono presentate, rispettivamente, entro il 31.12.2023, entro il 31.12.2024 e entro il 31.12.2025.

Menzione per la rinuncia alle sospensioni

Art. 71

- Con decreto del Ministro dell'Economia sono previste forme di menzione per i contribuenti i quali, non avvalendosi di una o più tra le sospensioni di versamenti previste dalla presente sezione e dall'art. 37 (sospensione dei versamenti di contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria), effettuino alcuno dei versamenti sospesi e ne diano comunicazione al Ministero dell'economia.
- **Con il medesimo decreto il Ministro dell'Economia definisce le modalità con le quali l'Agenzia delle Entrate rilascia l'attestazione della menzione, che può essere utilizzata dai contribuenti a fini commerciali e di pubblicità.**

Donazioni anti spreco per il rilancio della solidarietà sociale

Art. 71-bis

- Tra i beni per i quali non opera la presunzione di cessione, qualora la distruzione si realizzi con la loro cessione gratuita agli enti di cui all'art. 2, c. 1, lett. b) L. 166/2016, rientrano anche i prodotti tessili, i prodotti per l'abbigliamento e per l'arredamento, i giocattoli, i materiali per l'edilizia e gli elettrodomestici, nonché i personal computer, tablet, e-reader e altri dispositivi per la lettura in formato elettronico, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità all'utilizzo o per altri motivi simili.
- Il donatore o l'ente donatario possono incaricare un terzo di adempiere per loro conto, ferma restando la responsabilità del donatore o dell'ente donatario, agli obblighi previsti di invio all'Amministrazione finanziaria della comunicazione riepilogativa delle cessioni effettuate in ciascun mese e di rilascio al donatore dell'apposita dichiarazione trimestrale contenente gli estremi dei documenti di trasporto.

Misure a sostegno del lavoro

Estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale

Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori

Art. 16

- Per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza, sull'intero territorio nazionale, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI) le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è **disciplinato dall'art. 5-bis, c. 3 D.L. 18/2020**.
- Fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, gli individui presenti sull'intero territorio nazionale sono autorizzati all'utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio.

Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario

Art. 19

- I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, **per una durata massima di 9 settimane, per periodi decorrenti dal 23.02.2020 al 31.08.2020**.
- I datori di lavoro che presentano la domanda sono dispensati dall'osservanza dell'obbligo di comunicazione preventiva alle rappresentanze sindacali (art. 14 D.Lgs. 148/2015) e del termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione per la presentazione della domanda previsto per le procedure (artt. 15, c. 2 e 30, c. 2 D.Lgs. 148/2015).
- La domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la fine del 4° mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa e non è soggetta alla verifica dei requisiti.
- I periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario, concessi ai sensi della nuova disposizione, non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti, e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste. Limitatamente all'anno 2020 all'assegno ordinario garantito dal Fondo di integrazione salariale non si applica il tetto aziendale di 10 volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti (art. 29, c. 4, 2° p. D. Lgs. 148/2015).
- Limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario concessi ai sensi delle nuove disposizioni e in considerazione della relativa fattispecie non si applica quanto previsto dagli artt. 5, 29, c. 8, 2° periodo e 33, c. 2 D. Lgs. 148/2015 in tema di contribuzione addizionale.
- L'assegno ordinario è concesso, **per la durata e limitatamente** per il periodo indicato, anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti.
- **L'assegno ordinario**, su istanza del datore di lavoro, può essere concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'Inps.
- I lavoratori destinatari delle nuove norme devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23.02.2020 (17.03.2020 ai sensi del DL 23/2020) e ai lavoratori stessi non è richiesto che posseggano, presso l'unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, un'anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione.
- I datori di lavoro con unità produttive site nei comuni individuati nell'[allegato 1 Dpcm 1.03.2020](#), nonché i datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nei comuni suddetti, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei predetti comuni, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale «emergenza COVID-19», per un periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi. L'assegno ordinario è concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti. Al predetto trattamento non si applica il tetto aziendale di cui all'art. 29, c. 4, 2° periodo D.Lgs. 148/2015 (10 volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal medesimo datore di lavoro).

Accesso agli ammortizzatori sociali e rinnovo dei contratti a termine

Art. 19-bis

- Considerata l'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali di cui agli artt. da 19 a 22 D.L. 18/2020, nei termini ivi indicati, è consentita la possibilità, in deroga alle previsioni di legge, di procedere, nel medesimo periodo, al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione.

Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende già in Cigs

Art. 20

- Le aziende che alla data del **23.02.2020** hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale e per un periodo non superiore a 9 settimane. La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinario già in corso.
- La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie a totale copertura dell'orario di lavoro.
- La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale è subordinata alla sospensione degli effetti della concessione della cassa integrazione straordinaria precedentemente autorizzata e il relativo periodo di trattamento ordinario di integrazione salariale, concesso ai sensi dell'art. 19, non è conteggiato ai fini dei limiti di durata massima previsti dall'art. 4, cc. 1 e 2, e dall'art. 12 D. Lgs. 148/2015.
- Limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale concessi e in considerazione della relativa fattispecie non si applica la contribuzione addizionale.
- In considerazione della limitata operatività conseguente alle misure di contenimento per l'emergenza sanitaria, in via transitoria all'espletamento dell'esame congiunto e alla presentazione delle relative istanze per l'accesso ai trattamenti straordinari di integrazione salariale non si applicano gli artt. 24 e 25 D. Lgs. 148/2015, in relazione alla consultazione sindacale e limitatamente ai termini procedurali.
- **I datori di lavoro con unità produttive site nei comuni individuati nell'[allegato 1 Dpcm 1.03.2020](#), che alla data del 23.02.2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale per un periodo aggiuntivo non superiore a 3 mesi, nel limite massimo di spesa previsto per l'anno 2020, alle medesime condizioni.**

Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso

Art. 21

- I datori di lavoro, iscritti al Fondo di integrazione salariale, che alla data di entrata in vigore del **23.02.2020**, hanno in corso un assegno di solidarietà, possono presentare domanda di concessione dell'assegno ordinario ai sensi dell'art. 19 per un periodo non superiore a 9 settimane.
- La concessione **dell'assegno** ordinario sospende e sostituisce l'assegno di solidarietà già in corso. La concessione dell'assegno ordinario può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell'assegno di solidarietà a totale copertura dell'orario di lavoro.
- I periodi in cui vi è coesistenza tra assegno di solidarietà e **nuovo assegno ordinario** non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dall'art. 4, cc. 1 e 2 e dall'art. 29, c. 3 D.Lgs. 148/2015.
- Limitatamente ai periodi del nuovo assegno ordinario concessi e in considerazione della relativa fattispecie non si applica la contribuzione addizionale a carico del datore di lavoro (art. 29, c. 8, 2° p. D.Lgs. 148/2015).

Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga

Art. 22

- Le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, **per la durata della riduzione o sospensione** del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a 9 settimane.
- Per i lavoratori **sono riconosciuti** la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.
- Il trattamento, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.
- L'accordo non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti **né per i datori di lavoro che hanno chiuso l'attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per fronte all'emergenza epidemiologica da Covid-19.**
- Sono esclusi dall'applicazione della disposizione i datori di lavoro domestico.
- Il trattamento è riconosciuto a decorrere dal 23.02.2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla medesima data. I trattamenti sono concessi con decreto delle Regioni e delle Province autonome interessate e l'erogazione è effettuata dall'Inps. Le domande sono presentate **alle regioni** e alle province autonome, che le istruiscono secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.
- **Per i datori di lavoro con unità produttive site in più regioni o province autonome il trattamento può essere riconosciuto dal Ministero del Lavoro. Nei decreti di riparto delle risorse tra regioni e province autonome è stabilito il numero di regioni o province autonome in cui sono localizzate le unità produttive del medesimo datore di lavoro, al di sopra del quale il trattamento è riconosciuto dal predetto Ministero.**
- Il trattamento può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'Inps.
- **I datori di lavoro con unità produttive site nei comuni individuati nell'[allegato 1 Dpcm 1.03.2020](#), nonché i datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nei comuni suddetti, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei predetti comuni, possono presentare domanda di cassa integrazione salariale in deroga, per un periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi a decorrere dalla data del 23.02.2020, in base alla procedura generale prevista.**
- **Al di fuori dei casi di cui al punto precedente, le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, con riferimento ai datori di lavoro con unità produttive ivi situate nonché ai datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nelle predette regioni, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nelle medesime regioni, possono riconoscere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per un periodo non superiore a 4 settimane, aggiuntivo a quello generale e autorizzabile con il medesimo provvedimento di concessione. A tale trattamento si applica la procedura generale.**

Norme speciali in materia di riduzione dell'orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori

Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti, iscritti alla Gestione separata e lavoratori autonomi

Art. 23

- Per l'anno 2020, a decorrere dal 5.03, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a 15 giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall'art. 23 D. Lgs. 151/2001 per il congedo di maternità.
- I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
- Gli eventuali periodi di congedo parentale e relativo prolungamento (artt. 32 e 33 D. Lgs. 151/2001), fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione, sono convertiti nel nuovo congedo con diritto all'indennità e non computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.
- I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità.
- La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all'Inps ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.
- La fruizione di tale congedo è riconosciuta alternativamente a entrambi i genitori, per un totale complessivo di 15 giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
- Il limite di età non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.
- Fermi restando i punti precedenti, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare **non vi sia altro genitore** beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
- Le disposizioni si applicano anche nei confronti dei genitori affidatari.
- A decorrere dal 17.03.2020, in alternativa alla prestazione del nuovo congedo e per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel medesimo periodo.
- Il bonus è erogato mediante il libretto famiglia.
- Il bonus è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all'Inps, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.

Estensione durata permessi retribuiti L.104/1992

Art. 24

- Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa per figli con handicap è incrementato di ulteriori complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.
- Il beneficio è riconosciuto al personale sanitario compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale impegnati nell'emergenza COVID-19 del comparto sanità.
- **Resta fermo che per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, della Polizia penitenziaria e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il beneficio si intende riconosciuto compatibilmente con le esigenze organizzative dell'ente cui appartiene e con le preminenti esigenze di interesse pubblico da tutelare. Il beneficio non può essere cumulato con la dispensa dal servizio prevista all'art. 87, c. 6 D.L. 18/2020. La previsione si intende riferita anche al personale della polizia locale dei comuni, delle province e delle città metropolitane.**

Misure per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori

Art. 26

- Il periodo trascorso in quarantena, con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dai lavoratori **dipendenti** del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporta.
- Fino al 30.04 ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero **ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Nessuna responsabilità, neppure contabile, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi.**
- Per i periodi della quarantena il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare. Sono validi i certificati trasmessi prima del 17.03.2020 anche in assenza del provvedimento.
- Gli oneri a carico del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente previdenziale, e degli Istituti previdenziali connessi con le tutele di cui al presente articolo sono posti a carico dello Stato nel limite di risorse stanziate.
- Qualora il lavoratore si trovi in malattia accertata da COVID-19, il certificato è redatto dal medico curante nelle consuete modalità telematiche, senza necessità di alcun provvedimento da parte dell'operatore di sanità pubblica.

Indennità di 600 euro per professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa

Art. 27

- Ai liberi professionisti titolari di partita Iva attiva alla data del 23.02.2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo **2020** pari a 600 euro.
- L'indennità non concorre alla formazione del reddito.
- L'indennità è erogata dall'Inps, previa domanda, nel limite di spesa stanziata per l'anno 2020.

Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago

Art. 28

- Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago (Assicurazione Generale Obbligatoria), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo **2020** pari a 600 euro.
- L'indennità non concorre alla formazione del reddito.
- L'indennità è erogata dall'Inps, previa domanda, nel limite di spesa stanziata per l'anno 2020.

Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali

Art. 29

- Ai lavoratori dipendenti stagionali del **settore del turismo** e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1.01.2019 e il 17.03.2020, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17.03.2020, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo **2020** pari a 600 euro.
- L'indennità non concorre alla formazione del reddito.
- L'indennità è erogata dall'Inps, previa domanda, nel limite di spesa stanziata per l'anno 2020.

Indennità lavoratori del settore agricolo

Art. 30

- Agli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo **2020** pari a 600 euro.
- L'indennità non concorre alla formazione del reddito.
- L'indennità è erogata dall'Inps, previa domanda, nel limite di spesa stanziata per l'anno 2020.

Incumulabilità tra indennità

Art. 31

- Le indennità di cui agli artt. 27, 28, 29, 30 e 38 non sono tra esse cumulabili e non sono altresì riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza.

Domanda di disoccupazione agricola 2020

Art. 32

- In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e per le figure equiparate, ovunque residenti o domiciliati sul territorio nazionale, il termine per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola è prorogato, solo per le domande non già presentate in competenza 2019, al 1.06.2020.

Domande di disoccupazione NASpl e DIS-COLL

Art. 33

- Al fine di agevolare la presentazione delle domande di disoccupazione NASpl e DIS-COLL, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli eventi di cessazione involontaria dall'attività lavorativa verificatisi a decorrere dal 1.01.2020 e fino al 31.12.2020, i termini di decadenza previsti per la presentazione delle relative domande sono ampliati da 68 a 128 giorni.
- Per le domande di NASpl e DIS-COLL presentate oltre il termine ordinario è fatta salva la decorrenza della prestazione dal 68° giorno successivo alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.
- Sono altresì ampliati di 60 giorni i termini previsti per la presentazione della domanda di incentivo all'autoimprenditorialità, nonché i termini per l'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 9, cc. 2 e 3, di cui all'art. 10, c. 1, e di cui all'art. 15, c. 12 D. Lgs. 22/2015 (comunicazione di instaurazione di un rapporto di lavoro dipendente o autonomo).

Proroga termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale

Art. 34

- In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dal 23.02.2020 e fino al 1.06.2020 il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall'Inps e dall'Inail è sospeso di diritto.
- Sono altresì sospesi, per il medesimo periodo, e per le medesime materie ivi indicate, i termini di prescrizione.

Sospensione dei termini per contributi e premi dei lavoratori domestici

Art. 37

- Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23.02.2020 al 31.05.2020.
- Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati. I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi della disposizione, sono effettuati entro il 10.06.2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.
- I termini di prescrizione **delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria** sono sospesi per il periodo dal 23.02.2020 al 30.06.2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.

Indennità lavoratori dello spettacolo

Art. 38

- Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo **2020** pari a 600 euro.
- L'indennità non concorre alla formazione del reddito.
- Non hanno diritto all'indennità i lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17.03.2020.
- L'indennità è erogata dall'Inps, previa domanda, nel limite di spesa stanziata per l'anno 2020.

Disposizioni in materia di lavoro agile

Art. 39

- Fino alla **cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19** i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di gravità o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di gravità, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
- Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile.
- **Le disposizioni si applicano anche ai lavoratori immunodepressi e ai familiari conviventi di persone immunodepresse.**

Sospensione delle misure di condizionalità per l'attribuzione di alcune prestazioni

Art. 40

- Ferma restando la fruizione dei benefici economici, considerate la situazione di emergenza sul territorio nazionale relativa al rischio di diffondersi del virus COVID-19 decretata per la durata di 6 mesi, al fine di limitare gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari, sono sospesi per 2 mesi dal 17.03.2020 gli obblighi connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza e i relativi termini previsti, le misure di condizionalità e i relativi termini comunque previsti per i percettori di NASPI e di DISCOLL dal D. Lgs. 22/2015 e, per i beneficiari di integrazioni salariali dagli artt. 8 e 24-bis D. Lgs. 148/2015, le procedure di avviamento a selezione di cui all'art. 16 L. 56/1987, nonché i termini per le convocazioni da parte dei centri per l'impiego per la partecipazione ad iniziative di orientamento.
- **Fermo restando che le attività di formazione professionale e orientamento al lavoro, nonché le altre attività connesse ai patti per il lavoro e ai patti per l'inclusione sociale che possono essere svolte a distanza sono rese nelle modalità citate, la sospensione non si applica alle offerte di lavoro congrue nell'ambito del comune di appartenenza.**
- **Tenuto conto della necessità di assicurare assistenza di carattere sociale o socio-assistenziale in relazione alle esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i comuni e gli ambiti territoriali delle regioni possono destinare gli interventi e i servizi sociali ai bisogni di assistenza che emergessero nell'attuale situazione emergenziale, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per un periodo di 2 mesi.**

Sospensione dell'attività dei Comitati centrali e periferici dell'Inps

Art. 41

- Sono sospese fino al 1.06.2020 le attività dei Comitati centrali e periferici dell'Inps, nonché l'efficacia dei decreti di costituzione e ricostituzione dei Comitati.
- Le integrazioni salariali di competenza dei Fondi di solidarietà bilaterali sono concesse dai Commissari dei Fondi di solidarietà bilaterali, secondo le funzioni attribuite dalla legge ai Comitati medesimi.
- Fino al 1.06.2020 i Presidenti dei Comitati amministratori dei Fondi di solidarietà bilaterali, già costituiti, sono nominati Commissari dei rispettivi Fondi.

Disposizioni Inail

Art. 42

- In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dal 23.02.2020 e fino al **1.06.2020**, il decorso dei termini di decadenza relativi alle richieste di prestazioni erogate dall'Inail è sospeso di diritto e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
- Sono altresì sospesi, per il medesimo periodo e per le stesse prestazioni, i termini di prescrizione.
- Sono, infine, sospesi i termini di revisione della rendita su domanda del titolare, nonché su disposizione dell'Inail, che scadano nel periodo indicato. Detti termini riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
- Nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS-CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all'Inail che assicura la relativa tutela dell'infortunato.
- Le prestazioni Inail nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro.
- I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento.
- La disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati.

Contributi alle imprese per la sicurezza

Art. 43

- Allo scopo di sostenere la continuità, in sicurezza, dei processi produttivi delle imprese, a seguito dell'emergenza sanitaria Coronavirus, l'Inail provvede, entro il 30.04.2020, a trasferire a Invitalia l'importo di 50 milioni di euro da erogare alle imprese per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale, a valere sulle risorse già programmate nel bilancio di previsione 2020 dello stesso istituto per il finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolti in particolare alle piccole, medie e micro imprese e progetti volti a sperimentare soluzioni innovative e strumenti di natura organizzativa e gestionale ispirati ai principi di responsabilità sociale delle imprese.

Indennità per i lavoratori autonomi nei comuni di cui all'alleg.1 Dpcm 1.03.2020

Art. 44-bis

- **In favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e dei lavoratori autonomi o professionisti ivi compresi i titolari di attività di impresa, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla gestione separata, e che svolgono la loro attività lavorativa alla data del 23.02.2020 nei comuni individuati nell'[allegato 1 Dpcm 1.03.2020](#), o siano ivi residenti o domiciliati alla medesima data, è riconosciuta un'indennità mensile aggiuntiva pari a 500 euro per un massimo di tre mesi, parametrata all'effettivo periodo di sospensione dell'attività.**
- **L'indennità non concorre alla formazione del reddito.**
- **Il trattamento è erogato dall'Inps, previa domanda, nel limite di spesa previsto per l'anno 2020.**

Licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo

Art. 46

- A decorrere dal 17.03.2020 l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo è precluso per 60 giorni e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23.02.2020, **fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto.**
- Fino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo.

Misure compensative di sostegno anche domiciliare persone con disabilità

Art. 47

- Fino al 30.04.2020 l'assenza dal posto di lavoro da parte di uno dei genitori conviventi di una persona con disabilità non può costituire giusta causa di recesso dal contratto di lavoro ai sensi dell'art. 2119 del codice civile, a condizione che sia preventivamente comunicata e motivata l'impossibilità di accudire la persona con disabilità a seguito della sospensione delle attività dei Centri a carattere socioassistenziale.

Disposizioni urgenti per il territorio di Savona a seguito degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019

Art. 94-bis

- **Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19 e di consentire la ripresa economica dell'area della provincia di Savona, la Regione Liguria, nel limite delle risorse disponibili destinate alla medesima regione può erogare nell'anno 2020, nel limite di spesa, un'indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, comprensiva della relativa contribuzione figurativa, per la durata massima di dodici mesi, in favore dei lavoratori dipendenti da imprese del territorio di Savona impossibilitati a prestare attività lavorativa in tutto o in parte a seguito della frana verificatasi lungo l'impianto funiviario di Savona in concessione alla società Funi-vie S.p.a. in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019.**
- **La misura è residuale rispetto ai trattamenti di integrazione salariale, compresi quelli a carico dei fondi di solidarietà.**

Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario

Fondo centrale di garanzia PMI

Art. 49

Abrogato.Fondo di garanzia per PMI nei comuni di cui all'allegato 1 [Dpcm 1.03.2020](#)

Art. 49-bis

- Per un periodo di 12 mesi decorrente dalla data del 2.03.2020, in favore delle piccole e medie imprese, ivi comprese quelle del settore agroalimentare, con sede o unità locali ubicate nei territori dei comuni individuati nell'[allegato 1 Dpcm 1.03.2020](#), la garanzia del Fondo per Pmi (art. 2, c. 100, lett. a) L. 662/1996) è concessa, a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi, per un importo massimo garantito per singola impresa di 2.500.000 euro. Per gli interventi di garanzia diretta la percentuale massima di copertura è pari all'80% dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento. Per gli interventi di riassicurazione la percentuale massima di copertura è pari al 90% dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80%.
- Le disposizioni si applicano nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.
- L'intervento può essere esteso, con Decreto Mise, per periodi determinati e nei limiti delle risorse stanziare, alle piccole e medie imprese ubicate in aree diverse da quelle citate, in considerazione dell'impatto economico eccezionale subito in ragione della collocazione geografica limitrofa alle medesime aree, ovvero dell'appartenenza a una filiera particolarmente colpita, anche solo in aree particolari.

Attuazione del Fondo solidarietà mutui “prima casa”

Art. 54

- Per un periodo di 9 mesi dal 17.03.2020, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo:
 - a. l'ammissione ai benefici del Fondo è estesa ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato, nel trimestre successivo al 21.02.2020 e **precedentemente la domanda** ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente **tra il 21.02.2020 e la data della domanda qualora non sia trascorso un trimestre**, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus;
 - b. per l'accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e **sono ammissibili mutui di importo non superiore a 400.000 euro. La sospensione del pagamento delle rate può essere concessa anche per mutui già ammessi ai benefici del Fondo per i quali sia ripreso, per almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate;**
 - b-bis. **la sospensione del pagamento delle rate può esser concessa anche per i mutui che fruiscono della garanzia del Fondo di cui all'art. 1, c. 48, lett. c) L. 147/2013.**
- Nel caso di mutui concessi da intermediari bancari o finanziari, il Fondo, su richiesta del mutuatario che intende avvalersi della facoltà prevista presentata per il tramite dell'intermediario medesimo, provvede, al pagamento degli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione.
- **L'ammissione al beneficio è subordinata esclusivamente all'accadimento di almeno uno di specifici eventi, tra i quali è stata aggiunta la sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni, anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito.**

Sospensione delle procedure esecutive sulla “prima casa”

Art. 54-ter

- **Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in tutto il territorio nazionale è sospesa, per la durata di 6 mesi a decorrere dal 30.04.2020, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare (art. 555 c.p.c.), che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore.**

Sospensione dei mutui per gli operatori economico vittime di usura

Art. 54-quater

- Per l'anno 2020 sono sospese le rate dei mutui, concessi in favore delle vittime dell'usura.
- Le rate sospese sono rimborsate prolungando il piano di ammortamento originariamente stabilito.
- Sono altresì sospese e possono essere rimborsate alla scadenza del predetto piano le rate, con scadenza nei mesi di febbraio e marzo 2020, non pagate.
- Fino al 31.12.2020 sono sospesi i procedimenti esecutivi relativi a tali mutui.

Misure di sostegno finanziario alle imprese

Art. 55

- Qualora una società ceda a titolo oneroso, entro il 31.12.2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori, può trasformare in credito d'imposta le attività per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti: perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell'art. 84 Tuir, alla data della cessione; importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto, non ancora dedotto né fruito tramite credito d'imposta alla data della cessione.
- Ai fini della determinazione delle perdite fiscali non si applica il limite del riporto delle perdite (entro l'importo dell'utile eccedente che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti) per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile (art. 84, c. 1, p. 2 Tuir).
- Ai fini della trasformazione in credito d'imposta, i componenti possono essere considerati per un ammontare massimo non eccedente il 20% del valore nominale dei crediti ceduti.
- Ai fini della presente disposizione, i crediti ceduti possono essere considerati per un valore nominale massimo pari a 2 miliardi di euro, determinato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate entro il 31.12.2020 dalle società tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile e dalle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.
- Le attività per imposte anticipate riferibili ai componenti sopra indicati possono essere trasformate in credito d'imposta anche se non iscritte in bilancio. La trasformazione in credito d'imposta avviene alla data di efficacia della cessione dei crediti.
- A decorrere dalla data di efficacia della cessione dei crediti, per il cedente:
 - a) non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'art. 84 Tuir, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformabili in credito d'imposta ai sensi della presente disposizione;
 - b) non sono deducibili né fruibili tramite credito d'imposta le eccedenze del rendimento nozionale rispetto al reddito, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformabili in credito d'imposta ai sensi della presente disposizione.
- I crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione non sono produttivi di interessi e possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione nel modello F24, ovvero possono essere chiesti a rimborso. I crediti d'imposta devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'Irap.
- La trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti d'imposta è condizionata all'esercizio, da parte della società cedente, dell'opzione che, se non già esercitata ai sensi dell'art. 11, c. 1 D.L. 59/2016, deve essere esercitata entro la chiusura dell'esercizio in corso alla data in cui ha effetto la cessione dei crediti; l'opzione ha efficacia a partire dall'esercizio successivo a quello in cui ha effetto la cessione.
- La disposizione non si applica a società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 180/2015, ovvero lo stato di insolvenza ai sensi dell'art. 5 R.D. 267/1942 o dell'art. 2, c. 1, lett. b) D.Lgs. 14/2019.
- Per gli effetti della disposizione, si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre 90 giorni dalla data in cui era dovuto.
- Le disposizioni non si applicano alle cessioni di crediti tra società che sono tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile e alle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.

Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19

Art. 56

- Ai fini della presente disposizione l'epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia, ai sensi dell'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.
- Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall'epidemia di COVID-19 le imprese possono avvalersi dietro comunicazione – in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia – delle seguenti misure di sostegno finanziario:
 - a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29.02.2020 o, se **successivi**, a quella del 17.03.2020, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30.09.2020;
 - b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30.09.2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30.09.2020 alle medesime condizioni;
 - c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30.09.2020 è sospeso fino al 30.09.2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.
- La comunicazione è corredata della dichiarazione con la quale l'impresa autocertifica di avere subito, in via temporanea, carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19.
- Possono beneficiare delle misure le imprese le cui esposizioni debitorie non siano, al 17.03.2020, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.
- Si intendono per Imprese le microimprese e le piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE del 6.05.2003, aventi sede in Italia.
- Su richiesta telematica del soggetto finanziatore con indicazione dell'importo massimo garantito, le operazioni oggetto delle misure di sostegno sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia di un'apposita sezione speciale.
- Con riferimento a finanziamenti erogati con fondi, in tutto o in parte, di soggetti terzi, le operazioni di cui alle lettere a), b) e c) sono realizzate senza preventiva autorizzazione da parte dei suddetti soggetti e con automatico allungamento del contratto di provvista in relazione al prolungamento dell'operazione di finanziamento, alle stesse condizioni del contratto originario, nonché con riferimento a finanziamenti agevolati previa comunicazione all'ente incentivante che entro 15 giorni può provvedere a fornire le eventuali integrazioni alle modalità operative.
- La garanzia della sezione speciale del Fondo ha natura sussidiaria ed è concessa a titolo gratuito. La garanzia copre i pagamenti contrattualmente previsti per interessi e capitale dei maggiori utilizzi delle linee di credito e dei prestiti, delle rate o dei canoni di leasing sospesi e degli altri finanziamenti prorogati.
- L'escussione della garanzia può essere richiesta **dai soggetti finanziatori** se siano state avviate, nei 18 mesi successivi al termine delle misure di sostegno, le procedure esecutive in relazione:
 1. **all'inadempimento** totale o parziale delle esposizioni di cui alla lett. a);
 2. **al mancato** pagamento, anche parziale, delle somme dovute per capitale e interessi relative ai prestiti prorogati ai sensi della lett. b);
 3. **all'inadempimento** di una o più rate di prestiti o canoni di leasing sospesi ai sensi della lett. c). In tal caso, i **soggetti finanziatori** possono inviare al Fondo di garanzia per le PMI la richiesta di escussione della garanzia riferita ai prestiti e agli altri finanziamenti di cui alle lett. a), b) e c) corredata da una stima della perdita finale a carico del Fondo.
- Tale garanzia opera in conformità all'autorizzazione della Commissione Europea.

Supporto alla liquidità delle imprese

Art. 57

- Al fine di supportare la liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da “Covid-19”, le esposizioni assunte da Cassa depositi e prestiti S.p.A., anche nella forma di garanzie di prima perdita su portafogli di finanziamenti, in favore delle banche e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata emergenza, operanti in settori individuati con decreto ministeriale e che non hanno accesso alla garanzia del Fondo di cui all'art. 2, c. 100, lett. a) L. 662/1996, possono essere assistite dalla garanzia dello Stato.
- La garanzia dello Stato è rilasciata in favore di Cassa depositi e prestiti S.p.A. fino a un massimo dell'80% dell'esposizione assunta, è a prima domanda, orientata a parametri di mercato, esplicita, incondizionata e irrevocabile e conforme con la normativa di riferimento dell'Unione Europea.

Misure in favore dei beneficiari di mutui agevolati

Art. 72-ter

- **I soggetti beneficiari dei mutui agevolati concessi dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa-Invitalia, a favore di imprese con sede o unità locali ubicate nei territori dei comuni individuati nell'[allegato 1 Dpcm 1.03.2020](#), possono beneficiare della sospensione di 12 mesi del pagamento delle rate con scadenza non successiva al 31.12.2020 e di un corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento.**
- **I suddetti benefici si applicano anche nel caso in cui sia stata già adottata da Invitalia la risoluzione del contratto di finanziamento agevolato in ragione della morosità nella restituzione delle rate, purchè il relativo credito non risulti già iscritto a ruolo ovvero non siano incardinati contenziosi per il recupero dello stesso.**
- **Invitalia, su richiesta dei soggetti beneficiari, da presentare entro 60 giorni a decorrere dal 2.03.2020, procede, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, alla ricognizione del debito, comprensivo di sorte capitale e interessi, da rimborsare al tasso di interesse legale e con rate semestrali posticipate.**
- **Le disposizioni si applicano anche alle rate di pagamento con scadenza non successiva al 31.12.2020 relative alle transazioni già perfezionate con Invitalia alla data del 2.03.2020.**

Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società

Art. 106

- In deroga a quanto previsto dagli artt. 2364, c. 2, e 2478-bis C.C. o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria è convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
- Con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società per azioni, le società a responsabilità limitata, e le società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le predette società possono altresì prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.
- Le società a responsabilità limitata, inoltre possono consentire, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2479, c. 4 C.C. e alle diverse disposizioni statutarie, che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.
- Le società con azioni quotate possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante, anche ove lo statuto disponga diversamente. Le medesime società possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato; al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe.
- Tale disposizione si applica anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e alle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante.
- Le banche popolari e le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici, anche in deroga alle disposizioni e statutarie che prevedono limiti al numero di deleghe conferibili ad uno stesso soggetto, possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante. Le medesime **banche, società e mutue** possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante designato. Il termine per il conferimento della delega è fissato al 2° giorno precedente la data di prima convocazione dell'assemblea.
- Le nuove disposizioni si applicano alle assemblee convocate entro il 31.07.2020 ovvero entro la data, se

successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia da COVID-19.

- Per le società a controllo pubblico, l'applicazione delle nuove disposizioni ha luogo nell'ambito delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
- **Le disposizioni si applicano anche alle associazioni e alle fondazioni diverse dagli enti di cui all'art. 104, c. 1 D.Lgs. 117/2017.**

Semplificazioni in materia di organi collegiali di enti pubblici

Art. 73

- Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31.01.2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.
- **Per lo stesso periodo**, i presidenti degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, anche articolati su base territoriale, nonché degli enti e degli organismi del sistema camerale, possono disporre lo svolgimento delle sedute dei predetti organi in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia prevista negli atti regolamentari interni, garantendo comunque la certezza nell'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni.
- **Per lo stesso periodo le sedute degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono svolgersi in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia stata prevista negli atti regolamentari interni.**
- **Per lo stesso periodo** è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, cc. 8 e 55 L. 56/2014, relativamente ai pareri delle assemblee dei sindaci e delle conferenze metropolitane per l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, nonché degli altri pareri richiesti dagli statuti provinciali e metropolitani.
- **Per lo stesso periodo** le associazioni private anche non riconosciute e le fondazioni, **nonché le società, comprese le società cooperative ed i consorzi**, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.

Misure urgenti in materia di giustizia civile, penale, tributaria

Art. 83

- Dal 9.03.2020 al 15.04.2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15.04.2020.
- Dal 9.03.2020 al 15.04.2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. Si intendono altresì sospesi, per la stessa durata, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine previsto per il ricorso delle controversie di valore non superiore a 50.000 euro.
- Le disposizioni non operano in casi specifici relativi a situazioni inderogabili (**modificate in sede di conversione in legge del decreto**).
- Nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini sono altresì sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione e i termini della decadenza dei diritti.
- Le comunicazioni e le notificazioni relative agli avvisi e ai provvedimenti adottati nei procedimenti penali sono effettuate attraverso il Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali.
- **Sono fornite specifiche sull'utilizzo dei collegamenti da remoto per lo svolgimento delle procedure dal 9.03.2020 al 30.06.2020 nei procedimenti civili e penali.**
- **Dal 9.03.2020 al 15.04.2020** sono altresì sospesi i termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione, nei procedimenti di negoziazione assistita, nonché in tutti i procedimenti di risolu-

zione stragiudiziale delle controversie regolati dalle disposizioni vigenti, quando i predetti procedimenti siano stati **introdotti o risultino già pendenti a far data dal 9 marzo 2020 fino al 15.04.2020**. Sono conseguentemente sospesi i termini di durata massima dei medesimi procedimenti.

- **Nel periodo dal 9.03 al 30.06.2020 gli incontri di mediazione in ogni caso possono svolgersi in via telematica con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento. Anche successivamente a tale periodo gli incontri potranno essere svolti, con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento, in via telematica mediante sistemi di videoconferenza.**
- **Fino alla cessazione delle misure di distanziamento previste dalla legislazione emergenziale in materia di prevenzione del contagio da COVID-19, nei procedimenti civili la sottoscrizione della procura alle liti può essere apposta dalla parte anche su un documento analogico trasmesso al difensore, anche in copia informatica per immagine, unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità, anche a mezzo di strumenti di comunicazione elettronica. In tal caso, l'avvocato certifica l'autografia mediante la sola apposizione della propria firma digitale sulla copia informatica della procura.**
- Le disposizioni, in quanto compatibili, si applicano altresì ai procedimenti relativi alle **giurisdizioni speciali non contemplate dalla presente disposizione, agli arbitrati rituali, alle commissioni tributarie e alla magistratura militare.**

Effetti in materia di giustizia amministrativa

Art. 84

- Dall'8.03.2020 e fino al 15.04.2020 tutti i termini relativi al processo amministrativo, sono sospesi.
- Le udienze pubbliche e camerali dei procedimenti pendenti presso gli uffici della giustizia amministrativa, fissate in tale periodo temporale, sono rinviate d'ufficio a data successiva.
- I decreti monocratici che, per effetto della presente disposizione, non sono stati trattati dal collegio nella camera di consiglio restano efficaci fino alla trattazione collegiale.
- Dal 6.04 al 15.04.2020 le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, se ne fanno congiuntamente richiesta tutte le parti costituite. La richiesta è depositata entro il termine perentorio di 2 giorni liberi prima dell'udienza e, in tal caso, entro lo stesso termine le parti hanno facoltà di depositare brevi note.
- Successivamente al 15.04.2020 e fino al 30.06.2020, tutte le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati. Le parti hanno facoltà di presentare brevi note sino a due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione.

Carta della famiglia

Art. 90-bis

- **Per l'anno 2020 la carta della famiglia è destinata alle famiglie con almeno un figlio a carico.**

Proroga di validità della tessera sanitaria

Art. 17-quater

- **La validità delle tessere sanitarie con scadenza antecedente al 30.06.2020 è prorogata al 30.06.2020, anche per la componente della Carta nazionale dei servizi (TS-CNS). La proroga non è efficace per la validità come tessera europea di assicurazione malattia riportata sul retro della tessera sanitaria.**
- **Per le tessere sanitarie di nuova emissione ovvero per le quali sia stata effettuata richiesta di duplicato, al fine di far fronte ad eventuali difficoltà per la consegna all'assistito, il Ministero dell'economia rende disponibile in via telematica una copia provvisoria presso l'azienda sanitaria locale di assistenza ovvero tramite le funzionalità del portale www.sistemats.it, realizzate d'intesa con il Ministero della salute.**
- **La copia non assolve alle funzionalità di cui alla componente della Carta nazionale dei servizi (TS-CNS).**

Proroga della validità dei documenti di riconoscimento

Art. 104

- La validità a ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità, rilasciati da amministrazioni **pubbliche, con scadenza dal 31.01.2020** è prorogata al 31.08.2020.
- La validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.

Rinvio di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti

Art. 113

- Sono prorogati al 30.06.2020 i seguenti termini di:
 - a) presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD);
 - b) presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente, nonché trasmissione dei dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori portatili, industriali e per veicoli;
 - c) presentazione al Centro di Coordinamento della comunicazione per l’iscrizione al registro predisposto per i titolari di impianti di trattamento di Raee;
 - d) versamento del diritto annuale di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali.

Entrata in vigore

[Art. 127 Art. 1, c. 4](#)
[L. 27/2020](#)

- Il D.L. 18/2020 è in vigore dal 17.03.2020.
- **La L. 27/2020 è in vigore dal 30.04.2020.**

Abrogazioni e proroghe

[Art. 1, cc. 2 e 3](#)
[L. 27/2020](#)

- I D.L. 2.03.2020, n. 9, 8.03.2020, n. 11 e 9.03.2020, n. 14, sono abrogati.
- Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti.
- In considerazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri 31.01.2020, i termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10.02.2020 e il 31.08.2020, che non siano scaduti alla data del 30.04.2020, sono prorogati di 3 mesi, decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno di essi. I decreti legislativi, il cui termine di adozione sia scaduto alla data del 30.04.2020, possono essere adottati entro tre mesi dalla medesima data del 30.04.2020, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e delle procedure previsti dalle rispettive leggi di delega.